

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **52** del 23 Marzo 2010

OGGETTO: Parere sulla legittimità del distacco o del comando di dipendenti consortili –
Presa d'atto parere del Prof. Sandro AMOROSINO del 12.03.2010.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all'articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione,*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 32 del 19.10.2009 avente ad oggetto “*Gestione commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale*” pubblicata sul BUR n. 48 del 23 ottobre 2009;

VISTA la D.G.R. n. 1912 del 3/11/2009, con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13/07, l'Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 575 del 09/11/2009 con il quale l'Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 12 novembre 2009 avente ad oggetto *“Insediamento”*;

VISTO il comma 5 dell’Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Sino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, restano in carica quelli individuati ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 9 agosto 2007, n. 13”*;

PREMESSO che il Collegio dei Revisori ha espresso perplessità in merito al rilascio del nulla - osta, avvenuto con delibera commissariale n. 48 del 13.11.2008, al comando di un dipendente consortile presso l’Ente Regione Basilicata, evidenziando che la normativa sul distacco prevista per gli enti pubblici dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non risultava applicabile al Consorzio;

CHE, in particolare il Collegio dei Revisori ha asserito che l’art. 1 della norma citata riservava l’istituto così disciplinato ai singoli enti pubblici non economici, né sarebbe risultato applicabile l’istituto del distacco di personale disciplinato dal D.Lgs. n. 273/03 limitato ai rapporti di lavoro privatistico, atteso che tale articolo esclude espressamente le pubbliche amministrazioni dal suo ambito di applicazione e dunque la Regione Basilicata non avrebbe potuto essere distaccataria di personale non proveniente dal comparto pubblico;

CHE, secondo quanto asserito dal Collegio dei Revisori, l’art. 30 della stessa legge prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, prescrivendo, dunque, tale norma tre requisiti di legittimità concorrenti: a) temporaneità del distacco, b) interesse del distaccatario, c) determinata attività lavorativa;

CHE, inoltre, il Collegio dei Revisori ha espresso perplessità anche in merito al rilascio del nulla - osta, avvenuto con delibera commissariale n. 15 del 2.10.08 al comando di un dipendente consortile presso l’Ente Provincia, evidenziando che la normativa sul distacco prevista per gli enti pubblici dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non risultava applicabile al Consorzio;

VISTA la nota dell’11 febbraio 2009, registrata al protocollo consortile al n. 1246, con la quale il Commissario ha chiesto alla F.I.C.E.I. un parere, anche in riferimento all’art. 50 del vigente C.C.N.L., il quale prevede la mobilità tra lavoratori appartenenti ad enti diversi, ed in particolare se tale procedura poteva attuarsi tra il Consorzio ed un Ente Pubblico quale è la Regione Basilicata o doveva avvenire sempre e solo tra enti pubblici non economici;

ATTESO che con parere del 12 febbraio 2009, registrato al protocollo consortile al n. 1312 il Prof. Sandro AMOROSINO consulente della F.I.C.E.I., richiamando la natura speciale e regionale della disciplina normativa dei Consorzi, riteneva legittimo il distacco di dipendenti consortili, purché rispondente al *dovere di collaborazione* del Consorzio con l’ente di riferimento, sottolineando la temporaneità dell’istituto;

VISTA la delibera n. 61 del 22. 12.09 con la quale è stato preso atto del verbale del 15 dicembre 2009, registrato al protocollo consortile al n. 10603 del 21/12/2009 sottoscritto dal Commissario, dal Direttore Generale e dalle rappresentanze sindacali aziendali CGIL – CISL - UIL e UGL con il quale le R.S.A. presenti hanno ritenuto che: *le delibere di comando dei citati dipendenti rispondono a quanto espressamente previsto dal vigente CCNL - FICEI ed hanno alla base una precisa richiesta nominativa da parte dell'Amministrazione richiedente.*

A parere delle R.S.A., inoltre, l'Amministrazione consortile, facendo precipuo riferimento all'articolo 50 del vigente CCNL – FICEI che presuppone lo scambio fra dipendenti di vari enti, non poteva che ottemperare a quanto esplicitamente manifestato dalle due pubbliche amministrazioni richiedenti, una volta acquisito il parere favorevole del dipendente interessato e tenuto conto della temporaneità del comando medesimo.

La normativa di cui alla Legge N° 223/91 non può essere presa in considerazione tenuto conto che riguarda il "distacco" del personale al fine di evitare la riduzione dello stesso. Si evidenzia inoltre, che detta normativa non è richiamata in nessun atto deliberativo riguardante i dipendenti in questione, atteso che l'ente non era e non è in uno stato di sofferenza da giustificare una riduzione del personale.

VISTA la nota dell'11.02.2010 registrata al protocollo consortile al n. 1176, con la quale il Commissario ha richiesto alla F.I.C.E.I. un ulteriore parere anche alla luce della legge regionale n. 18/2010, avente ad oggetto "*Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale*", la quale all'art. 23 istituisce un comitato di indirizzo, tra i cui componenti comprende anche il Presidente dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o un suo delegato;

VISTO il parere dell'1 marzo 2010 registrato al protocollo consortile al n. 1663, con il quale il Prof. CERNIGLIA consulente della F.I.C.E.I., richiamando l'art. 50 del vigente C.C.N.L. Consorzi ed Enti di Industrializzazione, per il caso specifico di distacco/comando di un dipendente presso la Provincia di Potenza (socio dell'Ente) ha escluso tale possibilità ampliando la non ammissibilità del comando o distacco del dipendente del Consorzio presso un ente appartenente al comparto della Pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che ad oggi il Consorzio ha in essere n. 4 distacchi/comandi per i seguenti dipendenti: Rag. Carmela FANUELE presso il Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche Mobilità; Sig. Rocco SUMMA presso il Dipartimento Presidenza della Giunta Ufficio Segreteria Dipartimentale; Dott. Rocco VELLUZZI presso il Consiglio Regionale di Basilicata - Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale, mentre presso la Provincia di Potenza risulta comandato il Dott. Gerardo ROSA;

ATTESO che, al fine di definire compiutamente la problematica, con nota del 2 marzo 2010 registrata al protocollo consortile al n. 1703, il Commissario ha richiesto alla F.I.C.E.I. un ulteriore parere chiarificatore che mettesse il Consorzio nelle condizioni di consentire o meno l'applicazione dell'istituto dal comando/distacco;

VISTO l'ulteriore e definitivo parere del Prof. Sandro AMOROSINO del 12.03.2010, registrato al protocollo consortile al n. 2013, che integralmente di seguito si riporta:

" 1. il Consorzio di S.I. di Potenza ha chiesto più pareri sulla legittimità di un provvedimento di distacco, o meglio comando, di un proprio dipendente presso la Provincia di Potenza.

In un mio precedente, rapido parere, reso in data 12 febbraio 2009, mi sono espresso in senso positivo.

In un parere successivo il Prof. Avv. Massimo CERNIGLIA si è espresso in senso negativo.

2. Il parere dell'Illustre Collega è motivato essenzialmente sotto il profilo giuslavoristico ed è incentrato:

- I) sul fatto che i Consorzi, in quanto enti pubblici economici, non apparterebbero alla categoria degli enti pubblici;*
- II) sul rilievo che ad essi non si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 162/2001 in materia di pubblico impiego;*
- III) sul rilievo che il d.lgs. n. 276/2003 si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro con soggetti privati.*

3. Sembra, sommessamente, a chi scrive che l'Illustre Collega non abbia considerato alcuni profili propriamente giuspubblicistici che attengono alla natura dei Consorzi di S.I.

3.1 Innanzitutto: che i Consorzi, in quanto enti pubblici economici, non siano compresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ai limitati fini di cui al d.P.R. n. 165/2001 (che disciplina il pubblico impiego) comporta solamente che i rapporti di lavoro di dipendenti dei Consorzi non sono disciplinati dal d.P.R. n. 165/2001, ma certamente non incide sulla qualificazione dei Consorzi stessi come appartenenti al genus degli enti pubblici, ed in particolare alla species degli enti pubblici economici.

E' una species unanimemente accettata in dottrina (si vedano per tutti, due Maestri come M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano 1993, vol.I, p. 220 ed E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, Milano 2003, p. 215).

La loro caratteristica qualificante è che agiscono in (gran) parte mediante atti di diritto privato ed in parte mediante provvedimenti amministrativi.

3.2 I Consorzi di S.I. sono enti pubblici a struttura associativa in quanto sono formati da più soggetti consorziati che sono, a loro volta, in gran parte pubblici – in primis comuni e province – e, in parte, minoritaria, possono essere privati.

3.3. Da quanto detto discende:

- a) che i rapporti di lavoro con i Consorzi non sono disciplinati dalle disposizioni sul pubblico impiego e sono disciplinati da quelle relative ai contratti di lavoro privati. "Tertium non datur".*

E, dunque, l'istituto del comando è applicabile anche ai dipendenti dei Consorzi;

- b) tanto più è da ritenere applicabile nella fattispecie in quanto il comando in questione è stato disposto nei confronti della Provincia di Potenza che fa parte della compagine associativa del Consorzio di S.I. il quale ha come riferimento territoriale appunto la Provincia di Potenza.*

Il CCNL è – a mio parere agevolmente interpretabile nel senso che gli scambi di lavoratori tra enti ben possono avvenire on solo tra Consorzi di S.I., ma anche tra i Consorzi e gli enti pubblici consorziati che ne costituiscono la compagine associativa. E' di intuitiva evidenza – nella fattispecie – la complementarietà di interessi tra l'ente pubblico Consorzio e l'ente consorziato Provincia di Potenza.;

- c) in ogni caso, poiché si tratta di dare interpretazione ad un CCNL, appare opportuno che sulla questione si esprimano le OO.SS. dei lavoratori dipendenti dal Consorzio;*
- d) ribadisco che il provvedimento di comando deve essere temporaneo e motivato.*

In quanto precede è il parere richiestomi.

Roma, 12 marzo 2010

Prof. Avv. Sandro AMOROSINO"

Tanto premesso, visto il parere di legittimità espresso in calce dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 575 del 9 novembre 2009;

D E L I B E R A

1. di prendere atto del parere del Prof. Avv. Sandro AMOROSINO del 12 marzo 2010 registrato al protocollo consortile al n. 2013, che è parte integrante e sostanziale del presente atto e, quindi, confermare a tutti gli effetti la legittimità dei distacchi/comandi attualmente in essere per i seguenti dipendenti: Rag. Carmela FANUELE presso il Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche Mobilità; Sig. Rocco SUMMA presso il Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Segreteria Dipartimentale; Dott. Rocco VELLUZZI presso il Consiglio Regionale di Basilicata - Gruppo Consiliare Alleanza nazionale; Dott. Gerardo ROSA presso la Provincia di Potenza;
2. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Visto del Direttore Generale:

Di prendere atto del parere legale del Prof. Sandro AMOROSINO registrato al protocollo consortile al n. 2013 del 12 marzo 2010.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito li, 23/03/2010